



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 12	Adunanza del 10.7.1998	Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE
-------------------	---------------------------	--

L'anno millenovecentonovant OTTO, il giorno DIECI del mese di LUGLIO alle ore 20.30 presso la sede dell'Ente.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
BARAZZETTI ALBINO	X				
MAFFINI MAURO	X				
BLANCONI FRANCESCO EZIO	X				
PIRONI ANTONIO	X				
TEMISTOCLE PAOLO	X				
BESANA RENATO	X				
ADAMI GIUSEPPE	X				
GABANI GINO	X				
RAMONI IVANO	X				
BESANA ETTORE	X				
PILONE MARIA SERENA	X				
MINOLETTI ANGELO		X			
BERGAMASCHI CRISTINA	X				
Totale				12	1

Presiede il Presidente del Consiglio dell'Ente - Sindaco / Presidente Sig. BARAZZETTI ALBINO
il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente Sig. DOTT. VENIANI BRUNO
con le funzioni previste dall'art. 17, comma 68/a della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 52 del D. Lgs. N. 446 attribuisce ai Comuni una podestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

CONSIDERATO che si rende opportuno adottare un regolamento volto ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

VISTO lo schema di regolamento sulla disciplina delle entrate appositamente predisposto ;

VISTA la Legge 08.06.1990, N. 142 e successive modifiche ed integrazioni ;

VISTO il D. Lgs . 25.02.1995, N. 77

VISTO il D. Lgs. 15.12.1997, N. 446 ;

VISTI i Decreti Legislativi N. 471 - 472 - 473 del 23.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il vigente Statuto Comunale ;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 53 - 1° e 2° comma - della legge 08.06.1990, N. 142.

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DAI PRESENTI

DELIBERA

Di adottare l'allegato regolamento sulla disciplina delle entrate composto di Nr. 16 articoli.

Di dare atto che la presente verrà pubblicata così come previsto dal vigente Statuto Comunale

Di dare atto che la presente verrà inoltre pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e inviata al Ministero delle Finanze così come previsto dall'art. N. 52 - 2° comma - del D. Lg.vo N. 446/97.

IL PRESIDENTE
F.TTO BARAZZETTI ALBINO

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.TO DOTT. VENIANI BRUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 14.7.1998
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 14.7.1998 ai sensi dell'art. 47, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
DOTT. VENIANI BRUNO

PROCEDIMENTO DI CONTROLLO

1 Copia di questa deliberazione, corredata degli atti prescritti, è stata trasmessa al Comitato Regionale di Controllo il 14.7.1998 prot. n. _____ in conformità all'art. 17, commi 33 e 40 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
DOTT. VENIANI BRUNO

2 Il Comitato Regionale di Controllo con nota n. _____ del _____

- ha disposto l'audizione dei rappresentanti dell'Ente
 ha richiesto chiarimenti ed elementi integrativi

L'Ente ha fornito al Comitato Regionale di Controllo i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti:

- nell'audizione avvenuta il _____
 con nota n. _____ del _____

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non avendo il Comitato Regionale di Controllo adottato e trasmesso a questo Ente provvedimenti di annullamento entro 30 giorni decorrenti dal 14 luglio 1998.

Addi 4.9.1998

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to Dott. VENIANI BRUNO

- ORIGINALE della Deliberazione
 COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo

Addi 14.7.1998



IL SEGRETARIO DELL'ENTE



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. *12* DEL *10. 7. 1998*

ESECUTIVO IN DATA _____

RIPUBBLICATO
DAL _____ AL _____

DISCIPLINA DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO

ART.1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8.6.1990 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 25.2.1995 n.77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15.12.1997 n.446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

ART.2

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART.3

REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune potrà adottare un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 4

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI E DELLE TARIFFE

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera della Giunta comunale entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e ai fini dell'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera della Giunta comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera della Giunta comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettino venga assicurata la copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.

ART. 5

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446;
- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

3. L'affidamento della gestione a terzi che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, commi 1 e 2 della legge 23/12/1994, n. 724.

4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

ART. 6

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1.E' responsabile delle singole entrate del Comune il responsabile del servizio tributi ,designato dalla giunta comunale.

2.Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanziatoria.Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, laddove previsto e delle altre entrate laddove pervisto, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.

3.Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ART.7

ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1.E' obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titoli di tributi, cononi o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio. Il responsabile provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2.Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 con esclusione delle norme di cui agli art. da 7 a 13.

3.In particolare il funzionario deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4.Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

5.I controlli vengono effettuati sulla base di criteri individuati dalla giunta comunale con delibera nella quale si da atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

ART.8

ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI

1.L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio perposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o in servizio. Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini le informazioni e i chiarimenti relativamente alle entrate liquidate.

2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del comune o del concessionario comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

ART.9

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità di pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art.7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante modifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di differimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

ART.10

SANZIONI

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471 - 472 - 473 del 23.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono graduate con apposito atto deliberativo del Consiglio comunale ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art.6 o dal concessionario.

4. E' ammesso il ravvedimento con applicazione delle sanzioni ridotte, così come previsto dall'art.13 del D.L.gvo 472/97 e s.m.i.

ART.11
TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materie di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31.12.1992, n.546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art.52, comma 5, lettera b), dei D.Lgs. 15.12.1997, n.446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività in materia di entrate patrimoniali, il Comune o il concessionario ex art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446 possono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

ART.12
FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25.02.1995, n.77 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento presso la tesoreria comunale e il versamento tramite c.c.p. .

ART.13
FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n.639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.9.1973, n.602 modificato con D.P.R. 28.1.1988, n.43.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il responsabile lo ritenga opportuno ed economico.

3. E' attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui all' art. 52, comma 5, lett b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la firma dell' ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi dei R.D. 14.4.1910 n.639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n.602, modificato con D.P.R. 28.1.1988 n.43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all' art.52, comma 5, lett.b) D.Lgs. 15.12.1997 n.446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. E' stabilito in £20.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

ART.14
AUTOTUTELA

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell' entrata o i soggetti di cui all' art.52, comma 5, lett.b) D.Lgs. 15.12.1997 n.446, può annullare totalmente o parzialmente l' atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

ART.11
TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materie di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31.12.1992, n.546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art.52, comma 5, lettera b), dei D.Lgs. 15.12.1997, n.446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività in materia di entrate patrimoniali, il Comune o il concessionario ex art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446 possono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

ART.12
FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25.02.1995, n.77 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento presso la tesoreria comunale e il versamento tramite c.c.p. .

ART.13
FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n.639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.9.1973, n.602 modificato con D.P.R. 28.1.1988, n.43.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il responsabile lo ritenga opportuno ed economico.

3. E' attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui all' art. 52, comma 5, lett b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la firma dell' ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi dei R.D. 14.4.1910 n.639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n.602, modificato con D.P.R. 28.1.1988 n.43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all' art.52, comma 5, lett.b) D.Lgs. 15.12.1997 n.446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. E' stabilito in £20.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

ART.14
AUTOTUTELA

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell' entrata o i soggetti di cui all' art.52, comma 5, lett.b) D.Lgs. 15.12.1997 n.446, può annullare totalmente o parzialmente l' atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l' annullamento deve essere preceduto dall' analisi dei seguenti fattori:

a) grado di probabilità di soccombenza dell' amministrazione; b) valore della lite; c) costo della difesa; e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all' annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell' atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente avvenuti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell' imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

ART.15

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 16.9.1997, n.218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell' art.50 della l. 27.12.1997 n.449.

ART.16

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.